



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali P. Straface
e K. Gentile recante: “Modifiche alla legge regionale 23 luglio
2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”

TESTO LICENZIATO DALLA SESTA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 16/12/2022

TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge, recante “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)” è volta a modificare il comma 1 dell’art 23 della legge regionale oggetto di modifica e a interpretare in maniera più chiara le parole “immobili extragricoli” di cui agli articoli 23 e 28 della medesima norma.

L’intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- **ART. 1** L’art 1 modifica il comma 1 dell’art 23 (dedicato ai contributi consortili di bonifica), della legge regionale n.11 del 2003, aggiungendovi le parole volte a specificare che deve trattarsi di un beneficio “diretto e specifico”, di un vantaggio “diretto e specifico”, e che il “pagamento di un contributo consortile” è “commisurato al beneficio ricevuto”.
- **ART. 2** L’art. 2 interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell’art 28 della legge regionale n.11/2003, evidenziando che le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono agli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali.
- **ART.3** L’art.3 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale.
- **ART. 4** L’art.4, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE FINANZIARIA
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art.1	L'art 1 modifica il comma 1 dell'art 23 (dedicato ai contributi consortili di bonifica), della legge regionale n.11 del 2003, aggiungendovi le parole volte a specificare che deve trattarsi di un beneficio "diretto e specifico", di un vantaggio "diretto e specifico", e che il "pagamento di un contributo consortile" è "commisurato al beneficio ricevuto".			0
Art.2	Interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell'art 28 della legge regionale n.11/2003, evidenziando che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono agli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali			
Art.3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale;			0
Art.4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Art. 1
(Modifiche all'articolo 23 della l.r.11/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è così modificato:
 - a) dopo le parole “che traggono un beneficio” sono inserite le seguenti: “diretto e specifico”;
 - b) dopo le parole “pagamento di un contributo consortile” sono inserite le seguenti: “commisurato al beneficio ricevuto”;
 - c) dopo le parole “deve intendersi il vantaggio” sono inserite le seguenti: “diretto e specifico”.

Art.2
(Interpretazione autentica articoli 23 e 28 della l.r. 11/2003)

1. All'articolo 23, comma 1, e all'articolo 28, comma 1, della l.r. 11/2003, le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.